



Manuale sulla cittadinanza

Capitolo 5: Cittadinanza plurima e apolidia

Indice

Capitolo 5: Cittadinanza plurima e apolidia.....	1
Indice.....	1
5.1. Cittadinanza doppia e plurima	1
5.1.1. Definizione	1
5.1.2. Principi e significato.....	2
5.1.3. Fondamento giuridico.....	2
5.1.4. Regole in caso di conflitto.....	3
5.1.5. Diritto comparato	4
5.2. Apolidia	6

5.1. Cittadinanza doppia e plurima

(Fonte: Rapporto dell'Ufficio federale della migrazione, dal 1.1.2015 Segreteria di Stato della migrazione SEM sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza del 20.12.2005, capitolo 6. Confronta anche Katharina Mauerhofer, Mehrfache Staatsangehörigkeit – Bedeutung und Auswirkungen aus Sicht des schweizerischen Rechts, Diss. Basilea 2004, pag. 136).

5.1.1. Definizione

Ha la doppia cittadinanza chi possiede almeno due nazionalità diverse. La doppia e la plurima cittadinanza sono pertanto riunite, qui di seguito, nella nozione di doppia cittadinanza.

5.1.2. Principi e significato

- In base al diritto elvetico, i cittadini svizzeri che desiderano farsi naturalizzare all'estero non devono rinunciare alla cittadinanza svizzera. Anche i cittadini stranieri che si fanno naturalizzare in Svizzera non devono rinunciare alla loro cittadinanza d'origine.
- Ciascuno Stato disciplina autonomamente la propria cittadinanza. Vi sono Stati che tolgono ai loro cittadini la cittadinanza d'origine al momento della naturalizzazione in un altro Stato (ad es. un Austriaco che si fa naturalizzare in Svizzera); altri Stati consentono la naturalizzazione in un altro Stato unicamente se la persona interessata rinuncia alla cittadinanza d'origine o comunque rilascia una dichiarazione in tal senso (ad es. uno Svizzero che desidera farsi naturalizzare in Austria).
- La maggior parte dei casi di doppia cittadinanza insorgono a seguito di matrimoni di persone di cittadinanza diversa, al momento della trasmissione della cittadinanza ai figli. In pressoché tutti gli Stati vige oggi la parità donna-uomo per quel che concerne la trasmissione della cittadinanza ai figli.

5.1.3. Fondamento giuridico

La doppia cittadinanza nella legislazione attuale fu resa possibile dall'abrogazione del vecchio articolo 17 LCit (art. 17: "Chiunque vuol farsi naturalizzare deve astenersi da qualsiasi atto inteso a conservare la sua cittadinanza straniera. Per quanto si possa ragionevolmente pretendere, l'interessato deve rinunciare alla cittadinanza straniera").

Questa modifica avvenne con la revisione della LCit del 23 marzo 1990 (in vigore dal 1° gennaio 1992). Originariamente la revisione non aveva previsto l'abrogazione dell'articolo. In parlamento, il direttore del DFGP (CF Koller) si pronunciò a favore dell'abrogazione, adducendo come argomenti che il numero delle naturalizzazioni era in diminuzione, che le associazioni economiche chiedevano un'agevolazione dell'accesso alla doppia cittadinanza, che la pretesa di rinunciare alla cittadinanza precedente ostacolava la naturalizzazione dei giovani stranieri e che la popolazione svizzera era già da tanto tempo abituata a convivere con le tante persone con doppia cittadinanza residenti in Svizzera. Inoltre il fatto che non fosse possibile garantire alle persone con doppia cittadinanza una protezione diplomatica nel loro altro Paese d'origine non costituiva più un grave problema. In seguito alla svolta negli stati dell'Europa dell'est questo argomento degli oppositori dell'abrogazione ha perso importanza.

In risposta a una mozione per la reintroduzione dell'ostacolo alla naturalizzazione, il 16 febbraio 2005 il Consiglio federale addusse come motivo della respinta che per il legislatore era stato determinante ai fini dell'abrogazione in particolare il fatto che dal 1° luglio 1985 i figli nati da matrimoni misti in cui uno dei genitori è cittadino svizzero possono acquistare senza alcuna restrizione la cittadinanza svizzera. I figli nati da questi matrimoni hanno praticamente senza eccezioni la doppia cittadinanza. Attualmente quasi un matrimonio su tre è binazionale. Molte doppie cittadinanze risultano dunque già per filiazione e non possono quindi essere evitate. Il riconoscimento della doppia cittadinanza è stato dettato anche da considerazioni

relative alla politica in materia di integrazione. In particolare per i giovani della seconda generazione, la rinuncia alla cittadinanza dei loro genitori significa sacrificare una parte della loro identità e costituisce pertanto il maggiore ostacolo alla loro naturalizzazione. I problemi legati alla doppia cittadinanza, come segnatamente l'obbligo di prestare servizio militare, hanno potuto finora venir risolti senza difficoltà; vi sono inoltre accordi pertinenti, sottoscritti con diversi Stati.

Per una retrospettiva storica si veda anche il capitolo 6. 2 del [Rapporto dell'UFM sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza del 20.12.2005](#).

Anche sul piano cantonale oggi non sussistono più disposizioni che ostacolino l'acquisizione della cittadinanza svizzera per chi intende mantenere la nazionalità straniera, per quanto ciò continuerebbe a essere possibile in virtù del vigente ordinamento delle competenze.

Neppure gli accordi di diritto internazionale proibiscono la doppia cittadinanza svizzera e straniera. Tuttavia sussiste la possibilità che l'altro Stato pretenda la rinuncia alla nazionalità attuale come condizione per l'acquisizione della nuova cittadinanza.

Per contro la Svizzera nel 1998 si è impegnata contrattualmente con l'Italia a non far dipendere l'acquisizione della cittadinanza di uno Stato dalla rinuncia a quella dell'altro (cfr. [Scambio di note del 24 aprile/1° maggio 1998 tra la Svizzera e l'Italia che agevola l'accesso alla doppia cittadinanza \(Français / Deutsch\)](#), RS 0.141.145.4).

5.1.4. Regole in caso di conflitto

Se non vi è una regolamentazione speciale, per le persone con doppia cittadinanza svizzero-straniera ci si basa sul diritto svizzero. Queste persone godono di principio di tutti i diritti e sono vincolate da tutti gli obblighi che caratterizzano i cittadini svizzeri. Esse possono ad esempio esercitare il diritto di eleggibilità attivo e passivo come se fossero solo cittadini svizzeri.

Vi sono invece regolamenti speciali per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare: gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera; contrariamente ai cittadini stranieri, essi sono tuttavia tenuti a versare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare o a prestare servizio di protezione civile. Chi presta servizio militare nell'altro Stato di cui possiede la cittadinanza è punibile, a meno che si sia stabilito in tale Stato. La problematica è ampiamente disciplinata nel contesto di accordi internazionali.

Per quel che concerne la protezione diplomatica, secondo una regola generalmente riconosciuta, la competenza incombe al diritto consuetudinario internazionale dello Stato con cui le persone con più cittadinanze hanno il rapporto effettivo predominante. Se la persona interessata dimora in uno degli Stati di cui possiede la cittadinanza, l'altro Stato d'origine non è autorizzato, di principio, a intervenire a suo favore (cosiddetta regola d'esclusione). In caso di infrazioni ripetute e gravi del diritto internazionale pubblico (ad es. violazione del divieto di tortura o violazione dei diritti umani) è possibile un intervento a livello consolare o, a determinate condizioni, addirittura diplomatico.

Nel diritto internazionale privato e nel diritto processuale civile del foro, alle questioni interne si applica il principio di territorialità – il criterio decisivo è dato dal domicilio, non dall'origine. Per le questioni di carattere internazionale, se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadinanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabilire la competenza del foro di origine. Negli altri casi, il diritto applicabile al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui esso è più strettamente legato; di regola si tratta dello Stato di residenza. Sussistono tuttavia deroghe nell'ambito del diritto delle persone, del diritto di famiglia e del diritto successorio. Vi è una competenza alternativa dello Stato d'origine o di residenza per cambiamento del nome, celebrazione del matrimonio, riconoscimento di figlio, effetti della filiazione nonché litigi nel contesto del diritto successorio. Il diritto dello Stato d'origine può essere applicabile nel contesto del diritto dei cognomi, della celebrazione del matrimonio, del regime dei beni, dell'accertamento o della contestazione della filiazione nonché della capacità di disporre. Per le singole disposizioni si rimanda alla [Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato \(Français / Deutsch\)](#), RS 291.

5.1.5. Diritto comparato

La legislazione della metà circa degli Stati del mondo prevede casi in cui si procede contro la doppia cittadinanza. Tuttavia il tema è molto complesso e i singoli Stati hanno legislazioni molto diverse tra loro. Di regola un singolo Stato non può procedere contro la doppia cittadinanza acquisita per filiazione. La maggior parte degli Stati applica la parità tra donna e uomo per quel che concerne la trasmissione della cittadinanza ai figli, il che dà luogo automaticamente a diritti inerenti alla doppia cittadinanza. Si pensi ad esempio ai figli nati da madre svizzera coniugata con un cittadino straniero: dal 1° luglio 1985, questi bambini ottengono la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita. Essi ottengono però anche, quasi sempre, la cittadinanza del padre, in quanto, ad eccezione degli Stati che applicano il *ius soli*, tutti gli altri Stati prevedono una pertinente regolamentazione. Dal 1° gennaio 2006 anche un minorenni straniero figlio di un padre svizzero che non è coniugato con la madre acquisisce automaticamente la cittadinanza svizzera, a condizione che il vincolo di filiazione sia stabilito prima della maggiore età. Anche in questo caso si avrà la doppia cittadinanza.

La maggior parte degli Stati dell'UE¹ (Francia, Italia, Finlandia, Svezia, Portogallo, Ungheria, Islanda, Malta, Gran Bretagna, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Polonia e Slovenia) non si oppone alla doppia cittadinanza sia dei propri cittadini all'estero che dei cittadini stranieri naturalizzati entro i rispettivi confini. Dall'agosto 2007 la Germania ammette la doppia cittadinanza di cittadini di altri Stati UE (a condizione che anch'essi ammettano la doppia cittadinanza) e della Svizzera. Invece sono contrari alla doppia cittadinanza Austria, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi (eccezion fatta per le coppie coniugate e per i giovani stranieri), la Repubblica Ceca (eccezion fatta per le coppie coniugate), Estonia, Spagna, Irlanda (eccezion fatta per le coppie coniugate), Lettonia, Lituania, Slovacchia (eccezion fatta per le coppie coniugate) e Norvegia, se pure non sempre con estrema coerenza. Per citare un esempio, i cittadini austriaci che si fanno naturalizzare in un altro Stato possono sollecitare il mantenimento della cittadinanza d'origine; la prassi diverge tuttavia da un Land

¹ Stato: settembre 2010. Per un quadro aggiornato delle pratiche degli Stati UE cfr. la banca dati al sito: <http://eudo-citizenship.eu>.

all'altro. La Spagna esige dai candidati alla naturalizzazione una semplice rinuncia scritta alla cittadinanza d'origine, ma non procede a controlli di sorta (non sono tenuti alla rinuncia i cittadini dei Paesi dell'America latina, di Andorra, delle Filippine, della Guinea Equatoriale e del Portogallo). A meno che lo Stato d'origine preveda la perdita automatica della cittadinanza d'origine, le persone naturalizzate in Spagna possiedono pertanto la doppia cittadinanza. Il Belgio è contrario alla doppia cittadinanza solo per quel che concerne i propri cittadini che si fanno naturalizzare all'estero.

In tutti gli Stati europei contrari alla doppia cittadinanza in seguito a naturalizzazione, la rinuncia alla cittadinanza d'origine è richiesta unicamente se ciò è possibile e ragionevolmente esigibile. Ciò è conforme alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza (art. 16).

5.2. Apolidia

Le questioni concernenti il riconoscimento di persone apolide e il loro statuto non riguardano direttamente la legislazione sulla cittadinanza. Della procedura di riconoscimento dell'apolidia si occupano l'Ambito direzionale Asilo della Segreteria di Stato della migrazione. Si veda anche la [Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolide \(Français / Deutsch\)](#), RS 0.142.40, e l'articolo 31 LStr.

Il diritto materiale della cittadinanza contiene le seguenti disposizioni in merito alla prevenzione della condizione di apolide:

- L'articolo 38 capoverso 3 Cost. prevede che la Confederazione agevoli la naturalizzazione dei bambini apolide. L'articolo 30 LCit attua questa disposizione. Il capoverso 1 sancisce che il minore apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la presentazione della domanda.
- Diverse regole concernenti la cittadinanza mirano a evitare l'insorgere della condizione di apolidia. Ad esempio, l'articolo 42 LCit prevede che una persona possa essere svincolata dalla cittadinanza solo se ne possiede o gliene è stata assicurata un'altra.
- Un trovato naturalizzato in Svizzera perde la cittadinanza solo allorché la filiazione è accertata ma a condizione che non diventi apolide (art. 6 LCit).
- Lo stesso vale in caso di annullamento del rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera: anche in questo caso la cittadinanza svizzera va perduta solo se con la perdita il figlio non diventa apolide (art. 8 LCit).
- In base all'articolo 48 LCit la cittadinanza può essere revocata solo se la persona ha doppia cittadinanza, vale a dire se possiede due o più nazionalità.
- Invece in caso di annullamento (in caso di dichiarazioni false) in base all'articolo 41 LCit la persona può diventare apolide.

Inoltre la Svizzera intende aderire alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati.